REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/78 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1978

che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2073/74 della Commissione, del 5 agosto 1974, relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1876/78 (4), e il regolamento (CEE) n. 1027/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1988/78 (6), fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento rispettivamente prima del 1° settembre 1977 e prima del 1° gennaio 1978 ; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire queste date con quelle del 1° novembre 1977 e del 1° febbraio 1978 ;

considerando che occorre prevedere una ripartizione ottimale di dette carni nel caso che i quantitativi disponibili fossero limitati, per non scoraggiare gli interessati che non avessero la possibilità di presentare le loro offerte in tempo utile ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La data del « 1° settembre 1977 » che figura all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2073/74 è sostituita dalla data del « 1° novembre 1977 ».

2. La data del « 1° gennaio 1978 » che figura all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1027/78 è sostituita dalla data del « 1° febbraio 1978 ».

Articolo 2

Se le quantità disponibili presso un organismo d'intervento sono inferiori alle quantità per le quali sono presentate domande d'acquisto il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, dette domande sono considerate presentate contemporaneamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 216 del 7. 8. 1974, pag. 11.
(4) GU n. L 214 del 4. 8. 1978, pag. 13.
(5) GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 53.
(6) GU n. L 228 del 19. 8. 1978, pag. 10.